

11. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE GARANZIE

Gli operatori economici all'atto della presentazione dell'offerta ed al momento della sottoscrizione del contratto saranno tenuti rispettivamente alla presentazione di una garanzia provvisoria e di una garanzia definitiva rispettivamente con le caratteristiche e le prescrizioni rispettivamente di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n 50/2016.

Garanzia provvisoria: all'atto della presentazione dell'offerta è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia provvisoria il cui valore dovrà essere pari ad € 2.400,00 (pari al 2% dell'importo complessivo, posto a base della procedura, calcolato sull'intero periodo di concessione). La garanzia, posta a corredo dell'offerta, potrà essere costituita alternativamente sotto forma di fideiussione o di cauzione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs. n 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 D.Lgs. n 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 D.Lgs. n 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 D.Lgs. n 50/2016.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- i. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- ii. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n 50/2016, al solo consorzio;
- iii. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs. n 50/2016;
- iv. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- v. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- vi. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- vii. riportare l'autentica della sottoscrizione;
- viii. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- ix. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 D.Lgs. n 50/2016, su richiesta della Amministrazione per **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, D.Lgs. n 50/2016 si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. n 50/2016 solo **se tutte** le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. n 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal **consorzio e/o dalle consorziate**.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. n 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile, altresì**, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Garanzia Definitiva

Al momento della sottoscrizione del contratto dovrà essere presentata una cauzione definitiva **di importo pari al valore complessivo del contratto** rapportato all'intero periodo di vigenza dell'atto negoziale.

La garanzia dovrà essere costituita mediante:

- fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93);
- polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni);

La fideiussione/polizza dovrà essere tassativamente corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia che validamente possono impegnare l'istituto bancario o assicurativo, con assolvimento dell'imposta di bollo e, a pena di irricevibilità, da parte di questa Società. L'autentica dovrà attestare che i sottoscrittori della garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) siano in "possesso degli occorrenti poteri per poter impegnare l'Istituto di Credito o la Compagnia di Assicurazioni".

La fideiussione/polizza dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della ASL ROMA 1.

Quanto al contenuto della cauzione definitiva, e non alla misura ed alle modalità di svincolo, si rimanda all'art. 103 del D.Lgs. n 50/2016.



Si ricorda che **la dichiarazione di cui al § II** che precede, secondo quanto previsto nel **Modello Allegato 6**, contiene espressamente **l'impegno del concorrente, in caso di aggiudicazione, di versare al RTI Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l. aggiudicataria dell'appalto la complessiva somma di € 8.000,00 oltre IVA annue** a titolo di rimborso delle spese sostenute per la predisposizione e messa a disposizione del ponteggio, nonché l'impegno a prestare in favore del RTI Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l., in caso di aggiudicazione e prima della stipula della convenzione, **una garanzia fideiussoria dell'importo di € 8.000,00 oltre IVA annue** avente il contenuto previsto dall'art. 103, commi 3, 4, 5 ed 11, del D.Lgs. n 50/2016 a garanzia di detto adempimento. Tale garanzia sarà progressivamente svincolata a misura del pagamento degli acconti versati dal concessionario in favore del RTI. Lo svincolo sarà quindi automatico, senza necessità di nulla osta del RTI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, delle fatture di acconto emesse dal RTI o di analogo documento, in originale o in copia autentica, quietanzati.

12. MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO

L'importo contrattuale, dovuto dalla concessionaria per l'utilizzo degli spazi pubblicitari, dovrà essere corrisposto in 4 (quattro) rate trimestrali, anticipate e di uguale importo, da versare alla Amministrazione entro la fine del primo mese del trimestre di riferimento, a seguito dell'emissione di fattura da parte della ASL ROMA 1. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori di cui al DPR n 231/2002 smi.

Il predetto importo sarà sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli spazi pubblicitari.

L'inadempienza relativa al mancato pagamento di due fatture consecutive costituisce causa di decadenza della concessione e risoluzione del contratto.

13.UTILIZZO E SFRUTTAMENTO DELLA CONCESSIONE

Gli spazi pubblicitari sono concessi solo per lo svolgimento delle attività indicate nel presente disciplinare e nel contratto, in bozza, in **allegato 10**.

Dette attività saranno poste in essere direttamente ed esclusivamente dal soggetto in nome del quale la concessione è rilasciata, salvo le eventuali deroghe previste nel contratto

14. OBBLIGHI ED ONERI AL CARICO DEL CONCESSIONARIO

Fermo restando quanto stabilito nel presente disciplinare di gara e nel richiamato schema di contratto, si evidenziano i seguenti obblighi ed oneri posti a carico del concessionario **a pena di decadenza dalla concessione:**

- a) l'ottenimento di ogni autorizzazione e permesso per l'affissione del materiale pubblicitario nonché i richiesti nulla osta e quant'altro sia

- previsto e posto a carico del Concessionario dalla normativa in materia urbanistico-edilizia ed ambientale nonché in materia di nuovo codice della strada e di affissioni pubblicitarie, provvedendo, altresì, al pagamento delle imposte dovute;
- b) l'affissione del materiale pubblicitario non dovrà in alcun modo interferire né sul sistema di videosorveglianza né su quello di antintrusione in funzione presso la ASL né tanto meno sulla esecuzione dei lavori dell'appalto;
 - c) operare in stretto coordinamento e sinergia con la ditta appaltatrice dei lavori responsabile dell'allestimento dei ponteggi su cui collocare il materiale pubblicitario;
 - d) corrispondere al RTI Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l. aggiudicataria dell'appalto la complessiva somma di € 8.000,00 oltre IVA annue a titolo di rimborso delle spese sostenute per la predisposizione e messa a disposizione del ponteggio nonché prestare in favore del RTI Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l., prima della stipula della convenzione, una garanzia fideiussoria dell'importo di € 8.000,00 oltre IVA annue avente il contenuto previsto dall'art. 103, commi 3, 4, 5 ed 11, del D.Lgs. n 50/2016 a garanzia di detto adempimento;
 - e) la predisposizione delle assicurazioni previste nello schema di concessione e dalla vigente normativa;
 - f) la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale pubblicitario installato per tutta la durata della concessione;
 - g) l'apposizione, sul materiale pubblicitario, della targhetta identificativa riportante il numero e la data di rilascio e di scadenza della concessione comunale;
 - h) la sorveglianza sullo stato dei materiali pubblicitari affissi e l'eventuale tempestiva rimozione in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
 - i) l'adozione di tutti gli accorgimenti idonei a scongiurare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione;
 - j) tutte le spese relative all'affissione dei materiali pubblicitari negli spazi all'uopo dedicati.
 - k) l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti, atti del Comune di Roma (ROMA CAPITALE).

15. CONTENUTI PUBBLICITARI

Non saranno ammesse campagne pubblicitarie in contrasto con norme di ordine pubblico, contrarie al buon costume e lesive dell'immagine dell'Amministrazione.

A tale scopo è previsto che le campagne pubblicitarie siano preventivamente autorizzate dalla ASL.

La ditta concessionaria dovrà presentare al RUP e, per conoscenza, alla ASL, i bozzetti creativi con l'indicazione del periodo di affissione almeno 10 giorni prima della medesima. Il RUP procederà ad autorizzarne l'affissione entro 4 giorni, anche attraverso il principio del silenzio assenso.

Resta inteso che il Concedente ha facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità già affissa e, in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito al Concessionario di tutte le spese relative.

Al riguardo, si precisa che è vietata ogni attività pubblicitaria al di fuori delle aree individuate nel presente disciplinare di gara.

16. CURA E MANUTENZIONE

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, garantirà, a propria completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione inerente al materiale pubblicitario affisso, sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, assicurando sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario, comportanti anche la eventuale sostituzione, totale o parziale, del materiale che risulti usurato o ammalorato anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore.

L'inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia, sarà contestata a mezzo di raccomandata A.R. dal Concedente e il Concessionario sarà tenuto a provvedervi immediatamente. In caso di inadempienza ai vari obblighi previsti alle lettere precedenti, il Concedente provvederà d'ufficio prelevando l'importo delle relative spese dalla cauzione definitiva.

17. MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Il Concessionario prende espressamente atto ed accetta che il Concedente si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente o revocare la concessione, in tutto o in parte, per sopravvenute ed imprevedute esigenze istituzionali della ASL e/o di Autorità terze nonché per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, con congruo preavviso ed in qualsiasi momento.

18. SICUREZZA E NORME TECNICHE DA OSSERVARSI

Il Concessionario, nella esecuzione dell'attività finalizzata all'utilizzo degli spazi pubblicitari, oltre alla piena osservanza del Piano di Sicurezza del Cantiere redatto per l'esecuzione dei lavori di risanamento da parte dell'Appaltatore, dovrà assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e prassi locali.

19. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Resta ad esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno arrecato e contestato da

terzi derivante dall'attuazione della concessione in oggetto. A tal fine, il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi. Al contempo, si evidenzia che il Concessionario:

- a) è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate per lo svolgimento delle attività inerenti lo sfruttamento degli spazi pubblicitari. È fatto carico allo stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
- b) provvederà all'affissione del materiale pubblicitario, in stretto coordinamento e sinergia con la ditta appaltatrice dei lavori e con l'Amministrazione, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità civile o penale che dovesse derivare dalle attività di affissione;
- c) si impegna a contrarre con primaria compagnia assicurativa, sin dall'inizio delle attività di affissione del materiale pubblicitario e per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile, a copertura di tutti i rischi, con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00.

20. ALTRE INFORMAZIONI

Richieste di chiarimenti: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ad entrambi i seguenti indirizzi `atp atp@aslroma1.it` e `pec protocollo@pec.aslroma1.it`, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.aslroma1.it>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni: I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Salvo quanto disposto nel paragrafo "Richiesta di chiarimenti" che precede, tutte le comunicazioni tra Amministrazione e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC `protocollo@pec.aslroma1.it` e all'indirizzo pec indicato dai concorrenti nella documentazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla ASL ROMA 1; diversamente la medesima

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di concorrenti in composizione plurisoggettiva (es raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente), la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti i soggetti raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di società cooperative e consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n 50/16), la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite consultando il sito internet <http://www.aslroma1.it>, sul quale è data pubblicità del presente Avviso.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: Si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara deve fornire alla ASL ROMA 1 la documentazione richiesta alla normativa vigente. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e potranno essere esercitati ai sensi della legge 241/90. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della ASL ROMA 1 che cura il procedimento di gara, a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/90.

Titolare del trattamento dei dati è la ASL ROMA 1.

Verifica titoli: L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica quanto dichiarato dai candidati in sede di offerta.

Documentazione: La documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale della Amministrazione BANDI DI GARA (link: <http://www.aslroma1.it>.) è la seguente:

- 1) Avviso di gara
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Prospetto aree interessate;
- 4) Planimetria;
- 5) Domanda di partecipazione;
- 6) DGUE;
- 7) Patto di integrità;
- 8) Attestato di avvenuto sopralluogo;
- 9) Modello di offerta economica;
- 10) Schema di contratto.
- 11) Informativa Privacy.

